

Civile Sent. Sez. 5 Num. 23248 Anno 2014

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 31/10/2014

SENTENZA

sul ricorso 12629-2011 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

PATRONE RENATO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 98/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2014

2799

udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato BACHETTI che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Agenzia del Territorio ricorre per cassazione, con quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 98/39/10, depositata il 17 marzo 2010, che ha - in riforma della decisione di primo grado, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente sig. Renato Patrone avverso l'avviso n. NA0703510/2006/001, con il quale l'Ufficio aveva comunicato la variazione del classamento di un'unità immobiliare sita in Napoli alla Via R. Morghen n. 33, catastalmente individuata come in atti, recante il consequenziale aumento della rendita catastale - accolto l'appello del contribuente.

La CTR della Campania ha ritenuto nullo l'avviso, osservando che l'avviso impugnato, frutto di un accertamento compiuto in mancanza di sopralluogo, e carente nel rispetto della fase endoprocedimentale d'interlocuzione con il contribuente, non contenesse quei riferimenti necessari a soddisfare l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, mancando gli elementi di raffronto tra l'astratta unità - tipo catastale ed il concreto immobile da comparare.

L'intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia del Territorio censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica, "*Violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell'art. 3 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e art. 1 del D.M. 19 aprile 1994*"; a giudizio dell'Ufficio, difatti, erroneamente la CTR ha ritenuto che, nella concreta fattispecie pervenuta all'esame, il provvedimento di classamento dovesse

essere obbligatoriamente preceduto da un "sopralluogo"; secondo l'Agenzia del Territorio, invece, diverse disposizioni di legge, tra cui l'art. 1, comma 2, D.M. 19 aprile 1994, n. 701, l'art. 8 ss. R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 6, 7, 9, 14, 61, D.P.R. n. 1142/1949, art. 4, comma 21, D.L. 19 dicembre 1984, n. 84, conv. con mod. in L. 17 febbraio 1985, n. 85, art. 11, comma 1, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, conv. con mod. in L. 13 maggio 1988, n. 154, stabiliscono che un nuovo classamento possa essere attribuito, anche senza sopralluogo, semplicemente sulla scorta degli elementi documentali disponibili, come planimetrie, dichiarazioni di parte, ecc.; inoltre, sottolinea l'Ufficio, il sopralluogo va considerato uno strumento posto a tutela dell'Amministrazione, che, per esempio, può utilizzarlo per verificare la realtà delle dichiarazioni dei contribuenti; cosicché, conclude l'Ufficio, nel caso di specie, la circostanza di non essersi avvalsa della facoltà di verifica degli immobili mediante sopralluogo, non può in alcun modo ledere il diritto di difesa dei contribuenti. Il quesito di diritto sottoposto è il seguente: *"Se la CTR di Napoli, nel ritenere necessario il sopralluogo ai fini del classamento di un'unità immobiliare, abbia violato il disposto dell'art. 3 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 secondo il quale il citato classamento può esser effettuato sulla base della perizia del tecnico catastale, in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza necessità di visitare l'unità immobiliare, salva la facoltà per l'Ufficio (e non l'obbligo quindi) di procedere a successive verifiche sopralluogo come è anche ribadito dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994"*.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia del Territorio censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica, *"Falsa ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 5 e 10, l. 212/2002 (recte*

2000) (*Statuto del contribuente*)”; questo perché, secondo l’Ufficio, erroneamente la CTR ha ritenuto che prima dell’emissione dell’avviso di classamento, qui dedotto in controversia, l’Amministrazione dovesse obbligatoriamente invitare il contribuente ad un contraddittorio; in realtà, così sostiene l’Agenzia del Territorio, l’art. 6, comma 5, e l’art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, che prevedono ipotesi di contraddittorio per tutt’altre fattispecie, non possono qui trovare applicazione; questo, anche perché, nella pratica fattispecie all’esame, non è in discussione la veridicità delle dichiarazioni del contribuente, bensì un classamento ritenuto non più congruo a cagione di sopravvenute modifiche urbanistiche e di servizi intervenute nella zona ove è ubicato l’immobile dedotto in lite. Il conclusivo quesito di diritto è del seguente tenore: *“Se la CTR di Napoli, nel ritenere che per i procedimenti relativi al classamento degli immobili occorra ai sensi degli artt. 6, comma 5; 10, comma 1, l. 212/2002 (recte 2000) (Statuto del contribuente) la previa instaurazione di un contraddittorio con la parte interessata, abbia fatto erronea applicazione delle suddette norme che riguardano invece la diversa ipotesi del procedimento tributario relativo agli avvisi di accertamento delle imposte in cui il contraddittorio è necessario per chiarire elementi di incertezza mentre la determinazione del nuovo classamento è adottata sulla base di elementi oggettivi conosciuti dall’amministrazione”*.

3. Con il terzo motivo la ricorrente Amministrazione deduce il vizio di *“violazione di legge ed erronea applicazione combinato disposto artt. 61 del D.P.R. 1142/49, 11 comma 1 del D.L. 70/88, conv. nella legge n. 154/88, 7 legge 212 del 2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”*. Nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’avviso di variazione del

classamento in esame avrebbe omesso di esplicitare i caratteri tipologici e costruttivi dell'immobile, le sue caratteristiche edilizie, quelle del fabbricato che lo comprende, gli immobili ricadenti nella stessa zona e aventi analoghe caratteristiche tipologiche, con i quali sia avvenuta la comparazione, quali fossero i significativi miglioramenti e gli incrementi delle infrastrutture urbane tali da incidere in senso positivo sulla qualità urbana ed ambientale del contesto abitativo, la comparazione tra l'astratta "unità tipo catastale" e il concreto immobile da sussumere in essa, la decisione della CTR non avrebbe tenuto conto sia del fatto che l'atto notificato costituiva il terminale di un lungo lavoro propedeutico svolto dai tecnici dell'Agenzia su specifica richiesta avanzata dal Comune di Napoli, con riferimento agli immobili vi ubicati, per i quali si erano riscontrate incongruenze rispetto ad altri immobili aventi caratteristiche simili, sia del fatto che gli elementi posti a base della valutazione sintetico – comparativa erano stati chiaramente esplicitati con specifiche deduzioni nelle fasi di merito. Il conclusivo quesito di diritto chiede alla Corte *"se l'onere della motivazione dell'atto di variazione del classamento di un immobile debba ritenersi assolto ex art. 7 legge 212 del 2000 letto ed interpretato in combinato disposto con gli artt. 61 del DPR. 1142/49, 11 comma 1 del D.L. 70/88, conv. nella legge n. 154/88, qualora nell'atto siano indicati specificamente categoria, classe, consistenza e rendita, acclarati dall'ufficio tecnico erariale, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi"*.

4. Con il quarto motivo di ricorso, l'Agenzia del Territorio censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando, in rubrica, *"Vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia"*; questo perché, secondo l'Agenzia del Territorio, *"gli elementi posti a fondamento della*

valutazione sintetica comparativa, sulla base dei quali si era effettuato il raffronto, erano stati chiaramente esplicitati con specifiche deduzioni nelle fasi di merito". Il momento di sintesi è così formulato: "Si configura nella fattispecie un evidente vizio di motivazione in circostanza decisiva della controversia nella parte in cui la CTR, lamentando la mancata indicazione dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, non tiene conto che l'Amministrazione, nell'effettuare il rilassamento, ha fatto riferimento alle c.d. unità di riferimento e al concreto immobile in cui sussumerle, come risulta dalle controdeduzioni svolte nelle fasi di merito in cui vi è un chiaro ed esplicito riferimento alle unità immobiliari utilizzate come parametro di raffronto rispetto alle quali non è stata formulata alcuna specifica contestazione di controparte".

5. Come si rileva dall'esposizione dei motivi di ricorso, l'Amministrazione finanziaria ha concluso ciascuno dei motivi, con i quali ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge, con il quesito di diritto, ed il motivo con il quale ha censurato la sentenza impugnata per vizio motivazionale ex art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. con l'omologo quesito di fatto, quantunque alla presente controversia, riguardante impugnazione per cassazione di sentenza della CTR della Campania pubblicata successivamente all'entrata in vigore della L. n. 69/2009, non risulti più applicabile, *ratione temporis*, l'art. 366 bis c.p.c., abrogato, appunto, dall'art. 47 1° comma lett. d) della citata legge.

6. Dato atto di ciò, devono esaminarsi preventivamente e congiuntamente, stante la loro intima connessione, il terzo e quarto di ricorso, per il loro carattere più liquido e assorbente tutti gli altri.

I motivi sono infondati e vanno disattesi.

In effetti, la CTR ha accertato che la motivazione dell'avviso di classamento appariva "astratta e generica", in quanto formalmente valida per tutte le migliaia di accertamenti effettuati dall'Agenzia del Territorio, ciò non consentendo al contribuente di comprendere con assoluta chiarezza il presupposto di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impugnato. Segnatamente l'omissione d'indicazione, nell'impugnato avviso, degli immobili utilizzati dall'Amministrazione per la comparazione, non poteva permettere al contribuente di proporre specifici motivi di ricorso in ordine alla comparazione utilizzata dall'Ufficio per l'attribuzione del nuovo "classamento", con la conseguente menomazione del diritto difensivo. All'Ufficio, difatti, non può consentirsi di rendere evidenti solo in giudizio gli immobili posti a comparazione e sui quali ha basato il nuovo "classamento", magari a seconda delle difese del contribuente.

Orbene, non ricorrono i vizi di violazione delle norme di legge indicate in rubrica nel terzo motivo ed il vizio di carenza di motivazione articolato come quarto motivo di ricorso, dovendo ritenersi la motivazione della decisione oggetto di ricorso per cassazione, riguardo all'assoluta carenza di motivazione dell'atto di variazione del classamento impugnato, in linea con il principio di diritto già affermato da questa Corte in controversie similari e che va di seguito ribadito nei seguenti termini: *"In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione non può, in conformità all'art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), ma deve specificare, ai sensi dell'art. 7 comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale presupposto – il non aggiornamento del classamento ovvero*

la palese incongruità rispetto a fabbricati simili – la modifica debba essere associata e laddove si tratti della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati simili aventi caratteristiche analoghe, l'atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero simili all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione” (espressamente in tal senso, più di recente, tra le altre, Cass. civ. sez. V 30 luglio 2014, n. 17348 e n. 17346; si vedano, ancora Cass. civ. sez. VI – V ord. 6 maggio 2013, n. 10489; Cass. civ. sez. VI – V ord. 8 marzo 2013 n. 5784 e Cass. civ. sez. V 20 settembre 2013, n. 21532).

D'altronde, essendo il processo tributario caratterizzato da una domanda impugnatoria della pretesa del fisco (tra le molte Cass. civ. sez. V 15 ottobre 2013, n. 23336), nella controversia in esame basata in primo luogo sul dedotto vizio di legittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, non è consentito all'Amministrazione sopperire a tale lacuna con integrazioni in sede processuale, fermo restando che l'effetto caducatorio dell'atto conseguente all'accoglimento della domanda del contribuente consente all'Amministrazione di emettere un nuovo provvedimento, sempre che non si sia verificata decadenza dalla pretesa impositiva e sempre che la pronuncia non abbia statuito nel merito del rapporto tributario.

Per quanto precede, deve ritenersi che la CTR abbia correttamente preliminarmente ritenuto nullo, per difetto di motivazione, l'atto qui pervenuto all'esame.

L'appena veduta *ratio decidendi*, infondatamente censurata, per il suo carattere assorbente, rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.

7. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2014

Il Consigliere estensore

 Il Presidente